



ORDINANZA MUNICIPALE SULL'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFI- CIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENER- GIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Municipio di Cademario,
richiamati:

- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014.
- la risoluzione municipale no. 471 del 30 novembre 2020

d e c i d e:

Capitolo I Disposizioni generali

- Art. 1
Scopo
- ¹ La presente ordinanza disciplina l'utilizzo dell'importo del Fondo per le energie rinnovabili (FER) a disposizione del Comune per la concessione degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile in ambito ambientale e climatico.
- ² La quota parte dell'importo del Fondo per le energie rinnovabili (FER) utilizzabile per gli incentivi oggetto di questa Ordinanza è del 50%.
- Art. 2
Condizioni generali
- ¹ Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale.
- ² Tutte le richieste di incentivo devono essere inoltrate in forma cartacea e con tutti gli allegati richiesti alla Cancelleria comunale, attraverso gli appositi formulari. Questi possono essere richiesti alla Cancelleria comunale o scaricati dal sito www.cademario.ch. Domande incomplete non saranno considerate.
- ³ Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.
- ⁴ Il pagamento dell'incentivo avviene di regola entro 60 giorni dalla decisione di contributo.

Art. 3 Beneficiari ¹ Gli incentivi a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili del parco immobiliare sono destinati ai proprietari di edifici ubicati sul territorio giurisdizionale di Cademario, non destinati a residenza secondaria, che hanno realizzato una delle misure contenute in questa Ordinanza e in conformità alle condizioni della presente Ordinanza.

² Gli incentivi a favore della mobilità sostenibile sono destinati esclusivamente alle persone residenti (domiciliati o dimoranti) a Cademario.

Art. 4 Misure incentivate ¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario per le seguenti misure:

- a) Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
- b) Installazione di un impianto solare termico;
- c) Installazione di un impianto solare fotovoltaico;
- d) Installazione di batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici;
- e) Abbonamenti trasporto pubblico;
- f) Biciclette elettriche;
- g) Autoveicoli elettrici;
- h) Installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici;
- i) Benzina alchilata.

Capitolo II Condizioni ed importi di incentivo

Art. 5 Sostituzione impianto riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto ¹ Per la conversione dal riscaldamento elettrico diretto o ad olio combustibile ad un riscaldamento a pompa di calore l'incentivo ammonta al 50% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di Fr. 1'500.-- per edificio.

² La promessa di concessione (richiesta preliminare) dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente e previo presentazione della decisione di concessione dell'incentivo cantonale cresciuta in giudicato.

³ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale.

Art. 6 Installazione di un impianto solare termico o di un impianto solare fotovoltaico ¹ Per la realizzazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici l'incentivo ammonta al 25% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di Fr. 1'000.-- per edificio.

² La promessa di concessione (richiesta preliminare) dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente e previo presentazione della decisione di concessione dell'incentivo cantonale cresciuta in giudicato.

³ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale.



- Art. 7
Installazione di batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici**
- ¹ L'ammontare dell'incentivo per le batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete è stabilito in Fr. 500.— per batteria e per edificio (dimensioni minime della batteria pari a 4 kWh).
- ² Le batterie non devono poter essere caricate dalla rete.
- ³ La promessa di concessione (richiesta preliminare) dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente, previa presentazione della scheda tecnica e del preventivo della batteria che si intende posare.
- ⁴ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della promessa di cui al cpv. 3, una copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della batteria e una copia del certificato di collaudo dell'impianto, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di collaudo.

- Art. 8
Abbonamenti trasporti pubblici – Abbonamento Arcobaleno**
- ¹ Per l'acquisto di un abbonamento Arcobaleno, annuale o mensile, di seconda classe è concesso un sussidio comunale come segue:
- a) Per un abbonamento per adulti il 50% del prezzo di acquisto;
- b) Per un abbonamento per giovani fino a 25 anni (non compiuti) il 30% del prezzo di acquisto; Fa stato l'età dell'acquirente al momento dell'acquisto;
- ² Per ricevere il sussidio all'acquisto il richiedente deve essere domiciliato presso il comune di Cademario alla data di inizio di validità dell'abbonamento.
- ³ Il sussidio è versato interamente anche se il possessore dell'abbonamento ha diritto ad altri sussidi erogati dal Cantone, dal Fondo cantonale per la formazione professionale o dai singoli istituti scolastici. Il sussidio erogato, cumulato con gli altri sussidi, non può essere in ogni caso superiore al prezzo di acquisto dell'abbonamento.
- ⁴ Le domande di sussidio devono essere presentate il più presto possibile, in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla validità dell'abbonamento Arcobaleno. Le domande presentate dopo la data limite citata non verranno prese in considerazione.

- Art. 9
Biciclette elettriche**
- ¹ Per l'acquisto presso un rivenditore ufficiale con sede in Svizzera di una bicicletta elettrica nuova, l'incentivo ammonta al 20% del prezzo d'acquisto (IVA compresa), ritenuto un importo massimo di Fr. 200.-- per bicicletta.
- ² La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della scheda tecnica del veicolo, del suo giustificativo di acquisto (fattura) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di acquisto.
- ³ Entro i primi 3 anni dall'acquisto, la bicicletta elettrica che ha beneficiato dell'incentivo non può essere rivenduta o donata a persone non residenti a Cademario.
- In caso contrario il beneficiario dell'incentivo è tenuto a rimborsare una parte dell'importo ottenuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) vendita o donazione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- b) vendita o donazione dopo un anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- c) vendita o donazione dopo 2 anni: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- ⁴ I beneficiari degli incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche sono tenuti a fornire al Municipio, per i tre anni successivi alla concessione dell'incentivo, tutte le informazioni utili per monitorare la destinazione e l'impiego effettivo delle biciclette.



- Art. 10
Autoveicoli elettrici elettrici**
- ¹ Per l'acquisto presso un rivenditore ufficiale con sede in Svizzera di un nuovo autoveicolo elettrico, l'incentivo ammonta al 5% del prezzo d'acquisto (IVA compresa), ritenuto un importo massimo di Fr. 1'000.-- per veicolo.
- ² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- Il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
 - il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni;
 - L'incentivo è concesso unicamente alla prima immatricolazione in Ticino di un'automobile mai immatricolata in precedenza, né in un altro Cantone né all'estero;
 - L'incentivo è negato per immatricolazioni con targhe turistiche o di tipo «Z» (automobili non sdoganate).
 - L'ottenimento dell'incentivo vincola il richiedente a mantenere l'automobile immatricolata a suo nome per un periodo di almeno 6 mesi.
 - Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d'incentivo ai sensi del presente articolo ogni 5 anni.
- ³ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della scheda tecnica del veicolo, del suo giustificativo di acquisto (fattura), la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia della licenza di circolazione, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di prima immatricolazione.

- Art. 11
Installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici**
- ¹ Per l'installazione di una stazione di ricarica domestica per auto elettriche (al massimo una stazione di ricarica fissa per beneficiario) l'incentivo ammonta a Fr. 250.—.
- ² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato;
 - La stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1;
 - L'allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d'arte da un installatore elettricista.
- ³ La richiesta di versamento dell'incentivo, correlata da una copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento, una copia della scheda tecnica della stazione di ricarica e una copia del certificato di collaudo dell'impianto, deve essere inoltrata al più tardi entro tre mesi dalla data di collaudo.

- Art. 12
Acquisto di benzina alchilata**
- ¹ Il sussidio è erogato ai proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali o latri diritti, che utilizzano benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchina con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.
- ² È sussidiato un quantitativo massimo annuo di 10 litri per nucleo familiare.
- ³ Il sussidio ammonta a Fr. 2.50 per litro.
- ⁴ Il cittadino (persona fisica) che intende far valere il diritto al sussidio, deve presentare alla Cancelleria comunale l'originale della fattura, dello scontrino o della ricevuta di pagamento dai quali risulti il tipo di carburante acquistato e il quantitativo. Il sussidio è versato in contanti, immediatamente.
- ⁵ Le richieste devono essere fatte valere entro il 31 gennaio dell'anno successivo.



Capitolo III Procedura richiesta d'incentivo

Art. 13
Formalità per
la richiesta
dell'incentivo

¹ La richiesta di promessa d'incentivo (per gli incentivi all'Art. 4 cpv.1 lett. a, b, c, d) deve essere inoltrata al Municipio prima dell'ordinazione o dell'acquisto incentivato, rispettivamente prima dell'inizio dei lavori, mediante apposito formulario disponibile sul sito www.cademario.ch, presso la cancelleria comunale o l'ufficio tecnico comunale. La domanda deve essere corredata da tutti i documenti richiesti per la tipologia dell'incentivo.

² Il diritto agli incentivi decade se le opere, rispettivamente le prestazioni incentivate non sono state eseguite o se l'acquisto non ha avuto luogo, così come anche se la richiesta di versamento dell'incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini stabiliti per la tipologia dell'incentivo.

³ Le richieste d'incentivo per edifici valgono unicamente per interventi o misure eseguiti sul territorio giurisdizionale di Cademario.

⁴ Le richieste diventano effettive se correlate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari, debitamente compilati.

⁵ A complemento delle informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.

⁶ Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente ha già ottenuto, ulteriori contributi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei contributi, ma in ogni caso non oltre al massimo stabilito dalla Legge cantonale sui sussidi, ossia il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili.

⁷ I lavori devono essere svolti entro i termini previsti dai rispettivi programmi promozionali cantonali e federali e nella promessa d'incentivo rilasciata dal Municipio. Eventuali deroghe possono essere decise caso per caso dal Municipio, eventualmente anche sulla base di una deroga rilasciata dall'autorità cantonale e/o federale competente.

⁸ Gli incentivi non possono essere versati con effetto retroattivo; in particolare non vengono concessi contributi per acquisti già effettuati o per progetti già terminati o in corso d'opera, (ossia per i quali sono già stati effettuati degli acquisti).

⁹ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

¹⁰ Il pagamento dell'incentivo avviene di regola entro 60 giorni dalla decisione di contributo.



Capitolo IV Disposizioni finali ed abrogative

- Art. 14 **Revoca e restituzione dell'incentivo** In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di promessa e concessione dell'incentivo, il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e, se del caso, di chiederne la restituzione.
- Art. 15 **Diritto di compensazione** Gli incentivi possono essere trattenuti a parziale o totale compensazione delle imposte, delle tasse o di altri oneri comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento degli stessi.
- Art. 16 **Reclami** Contro le decisioni emanate dalla Cancelleria comunale e dall'Ufficio tecnico comunale è data la possibilità di presentare reclamo al Municipio, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
- Art. 17 **Disposizioni finali** Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge in materia cantonale e federale e ai rispettivi Regolamenti di applicazione.
- Art. 18 **Entrata in vigore** La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni a partire dal 7 dicembre 2020 ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO DI CADEMARIO

Il Sindaco:

Igor Paris



Il Segretario f.f.:

Basilio Columberg